



Comune di Colle di Val d'Elsa

"REGOLAMENTO TECNICO"
relativo all'Area Naturale Protetta di Interesse Locale
"PARCO FLUVIALE DELL'ALTA VALDELSA"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 145 del 29/09/2015



INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione, finalità e contenuti del regolamento	pag. 4
Art. 2 Divieti di carattere generale	pag. 5
Art. 3 Gestione dell'ANPIL	pag. 6
Art. 3 bis Comitato tecnico scientifico	pag. 6
ART. 4 Disciplina generale in materia edilizia	pag. 7
Art. 5 Disciplina degli assetti infrastrutturali	pag. 8
Art. 6 Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie	pag. 9
Art. 7 Nuovi edifici rurali	pag. 11
Art. 8 Annessi temporanei per attività legate al tempo libero	pag. 11
Art. 9 Norme di igiene ambientale	pag. 13
Art. 10 Attingimenti di acqua dal fiume	pag. 14
Art. 11 Interventi di regimazione idraulica e manutenzione delle formazioni vegetali	pag. 14
Art. 12 Difesa del suolo e del sottosuolo	pag. 15
Art. 13 Gestione e tutela della flora e delle formazioni vegetali	pag. 18
Art. 14 Gestione e tutela della fauna	pag. 19
Art. 15 Accensione di fuochi all'aperto	pag. 25

Art. 16 Attività scientifiche, didattiche ed educative	pag. 26
Art. 17 Accesso e circolazione del pubblico	pag. 26
Art. 18 Aree attrezzate	pag. 27
Art. 19 Cartellonistica	pag. 28
Art. 20 Energia da fonti rinnovabili	pag. 28
Art. 21 Impianti di fitodepurazione	pag. 29
Art. 22 Zone particolari	pag. 29
Art. 23 Accordi di gestione con i proprietari privati	pag. 29
Art. 24 Vigilanza e sanzioni	pag. 29
Art. 25 Norme finali	pag. 31

ALLEGATI

Allegato 1

Individuazione perimetro ANPIL

Allegato 2

Schemi tipo annessi precari

Allegato 3

Schemi tipo tettoie

Allegato 4

Ingegneria naturalistica – descrizione delle tecniche

Allegato 5

Vie di accesso al parco e cartellonistica

Allegato 6

Esempi di arredo aree attrezzate ed elementi di protezione

REGOLAMENTO TECNICO DELL'A.N.P.I.L. "PARCO FLUVIALE DELL'ALTA VALDELSA"

Art. 1

Ambito di applicazione, finalità e contenuti del regolamento

Le presenti norme costituiscono il Regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Parco Fluviale dell'Alta Val d'Elsa" istituita dalla Regione Toscana con deliberazione consiliare 256 del 16.07.1997 che si sviluppa lungo l'asta del fiume Elsa dal ponte di Santa Giulia al ponte dell'Armi, gestita dall'Amministrazione Comunale di Colle di Val d'Elsa.

Tali norme sono state emanate in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 49 dell'11 aprile 1995 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" ed in coesione con gli indirizzi e le discipline del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale.

La gestione dell'A.N.P.I.L. è finalizzata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso l'uso sostenibile delle risorse naturali presenti, nonché della tutela del suolo, delle acque e degli aspetti ambientali ad essi connessi. In particolare, come previsto dalle normative vigenti, è finalizzata:

- a) alla tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse naturali considerate nel loro complesso;
- b) alla tutela delle formazioni vegetali e la conservazione delle emergenze floristiche e della popolazione faunistica;
- c) alla tutela e valorizzazione degli elementi di interesse storico, architettonico e paesaggistico;
- d) alla promozione e incentivazione di attività didattiche, scientifiche e di ricerca
- e) alla promozione ed allo svolgimento di attività coordinate di educazione ambientale;
- g) alla promozione ed incentivazione delle attività compatibili legate al tempo libero;
- h) alla riqualificazione e rinaturalizzazione di aree degradate o che richiedano interventi di miglioramento ambientale;

i) alla riduzione del rischio idrogeologico;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dovrà essere fatto riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in materia ed ai regolamenti comunali se più restrittivi.

Il presente Regolamento tecnico è precettivo ed operativo ed è valido a tempo indeterminato.

Art. 2

Divieti di carattere generale

Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico culturali dell'area protetta:

1. E' vietato l'accensione di fuochi all'aperto salvo i casi specificatamente autorizzati;
2. E' vietato abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
3. E' vietato disturbare la quiete naturale e gli animali con ogni mezzo ivi comprese le fonti di rumore o luminose.
4. E' vietata l'introduzione di specie vegetali o animali che possono alterare l'equilibrio naturale preesistente dell'A.N.P.I.L..
5. E' vietata la coltivazione di cave, l'apertura di discariche e la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;
6. E' vietato modificare la regimazione naturale delle acque salvo quanto previsto da specifici progetti regolarmente autorizzati;
7. E' vietato lavare materiali di qualsiasi genere nei corpi idrici liberi (fiumi, torrenti , sorgenti, stagni, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fonti, vasche di abbeverata, ecc.). E' consentito, in deroga al presente articolo, il lavaggio di indumenti nei lavatoi e solo con l'utilizzo di detersivi vegetali.
8. E' vietato danneggiare con taglio, con corpi abrasivi o contundenti, con vernici, le piante, le rocce, o altri oggetti naturali e le strutture al servizio del pubblico
9. E' vietato recare danno in qualunque modo alle strutture edilizie e alle attrezzature di arredo poste a servizio del pubblico.
10. E' vietato asportare e danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico.

11. E' vietato modificare o danneggiare qualsiasi tipo di zona umida, permanente o temporanea, presente sul territorio.

Art. 3

Gestione dell'ANPIL

1. Conformemente all'art. 19, comma 1 della L.R. 49/95, la gestione dell'ANPIL è assunta in economia direttamente dal Comune che ne esercita l'attività attraverso il coordinamento dei propri uffici preposti in materia di ambiente, territorio, cultura ed istruzione, sviluppo economico e vigilanza secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 08/06/2015.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di gestione dell'ANPIL, l'Amministrazione comunale si può avvalere di Associazioni di volontariato, mediante stipula di apposite convenzioni pluriennali che regolino i termini dell'impegno gestionale concordato. La convenzione può riguardare gli aspetti contenuti e delineati nel presente Regolamento, con particolare riguardo alle finalità di cui all'art. 1 come anche la manutenzione periodica di percorsi, attrezzature ed arredi per il loro mantenimento in condizioni costanti di funzionalità, agibilità e sicurezza.

3. Nella gestione dell'ANPIL ed in particolare per la fornitura di beni e servizi e per l'esercizio di attività collegate alla fruizione dell'area e delle sue risorse l'amministrazione può ricorrere all'affidamento a soggetti terzi.

4. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico nella gestione dell'ANPIL, l'amministrazione comunale si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con potere consultivo di cui al succ. art. 3 bis .

5. L' Area gestione del territorio e servizi tecnici è incaricata delle funzioni di coordinamento degli uffici comunali e dei soggetti terzi coinvolti nella gestione dell'ANPIL.

Art. 3 bis

Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato e che ha funzioni consultive e di indirizzo per la gestione dell'ANPIL, è composto da 5 membri ed è presieduto dal Sindaco o suo delegato.

2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono nominati dal Sindaco, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento fra personalità competenti in materia di aree protette, scienze naturali, scienze agroforestali, ingegneria naturalistica, educazione ambientale e promozione turistica del territorio, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica.

La partecipazione al Comitato è gratuita.

Il Comitato resta in carica per 4 anni dall'avvenuta nomina.

3. Il Comitato si intende validamente costituito in assemblea con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed approva nelle sedute iniziali apposito regolamento interno.

4. Il Comitato potrà comunque avvalersi, ogniqualvolta lo riterrà necessario, della consulenza di altri soggetti con specifiche competenze che si rendessero necessarie per affrontare particolari tematiche, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

5. Il Comitato formula proposte inerenti la gestione dell'ANPIL ed esprime pareri relativamente ad attività e interventi di natura straordinaria ricadenti all'interno del territorio dell'ANPIL nel caso di

- a) trasformazione permanente del suolo
- b) trasformazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio con cambio d'uso che comportino modifiche esterne
- c) modifiche della perimetrazione dell'ANPIL
- d) modifiche al presente regolamento

6. L'amministrazione convoca il comitato almeno ogni sei mesi o ogniqualvolta sia richiesto un suo parere o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso.

Art. 4

Disciplina generale in materia edilizia

Qualunque intervento di natura edilizia effettuato nell'ambito del presente regolamento è comunque sottoposto all'iter autorizzativo stabilito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e dalla LR 10 novembre 2014 n. 65 *Norme per il governo del territorio* e s.m.

Qualora l'intervento ricadesse in ambito vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m., devono essere acquisiti preventivamente i nulla osta e le autorizzazioni necessarie.

E' vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto o installazione o deposito (capanni per ricovero attrezzi, bidoni per la raccolta delle

acque ecc) all'interno della fascia di 10 mt di protezione assoluta del fiume di cui alla L.R. 21/2012 e all'interno delle zone a pericolosità idraulica 3 e 4 individuate ai sensi della LR 65/2014 e del DPGR 25 ottobre 2011, n. 53/R *Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.*

E' comunque fatta salva l'applicazione degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata quali il PIT e il PTCP.

Art. 5

Disciplina degli assetti infrastrutturali

Le strade carrabili esistenti devono essere conservate in efficiente stato di manutenzione, recuperando tutte le opere accessorie di tipo tradizionale (muretti di sostegno a secco, canalette di scolo ecc.); in ogni caso interventi sulla viabilità esistente, con l'eccezione delle strade già asfaltate, dovranno essere effettuati senza il ricorso alla bitumazione;

Nel caso di nuove pavimentazioni dovrà essere impiegato esclusivamente materiale lapideo pressato oppure fissato con resine stabilizzanti o cementato nei punti di massima pendenza consentendo altresì la realizzazione di canalette trasversali per la regimazione delle acque superficiali; il tutto dovrà comunque mantenere l'aspetto esteriore dei materiali lapidei locali. Detti interventi sono soggetti ad autorizzazione comunale mediante presentazione di apposita pratica edilizia.

E' vietata l'apertura di nuove strade carrabili, salvo che per comprovate esigenze relative alla difesa antincendio ed alla vigilanza sul patrimonio o per altre particolari situazioni da valutarsi caso per caso. E' altresì vietato realizzare opere che cancellino tracciati viari storici.

E' favorito ed auspicabile il ripristino di sentieri pedonali ed equestri al fine di incentivare lo svolgimento di attività turistiche, didattiche ed educative.

Eventuali elementi decorativi (stemmi lapidei o dipinti, immagini votive, iscrizioni ecc.) o manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, o altri elementi di valore storico e ambientale sono comunque sempre soggetti a conservazione e a restauro conservativo. Sono altresì vietati interventi di falsificazione e di sostituzione degli elementi architettonici presenti con materiali a base cementizia o non di provenienza locale.

Per elementi quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo

strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà è obbligatoria la tutela (conservazione, restauro, sostituzione).

Nel caso di realizzazione di impianti d'illuminazione esterna in generale si dovrà: minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare, limitare l'intensità luminosa al minimo indispensabile per la sicurezza negli spostamenti e diminuire i livelli di luminanza nelle ore in cui l'utilizzo dell'area illuminata lo consente. In particolare poi, gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata, indipendentemente dal numero di punti luce, dovranno rispettare i criteri tecnici previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento luminoso.

La posa in opera fuori terra, limitatamente alle linee elettriche di distribuzione di bassa tensione e telefoniche, potrà essere consentita, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità fisica e/o tecnica di realizzazione della soluzione interrata. Comunque tutte le nuove realizzazioni dovranno prevedere idonee misure di tutela dei valori paesaggistici.

Relativamente agli assetti infrastrutturali esistenti sono consentiti i seguenti interventi:

a) manutenzione, restauro, risanamento e recupero delle infrastrutture esistenti;

b) eventuale introduzione di nuove infrastrutture nelle forme, nei materiali o nelle tecnologie e la modifica o la sostituzione di quelle preesistenti, purché imposti da normative tecniche di sicurezza o dalla necessità di recupero di situazioni di degrado in atto, non diversamente recuperabili.

Art. 6

Disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Il Regolamento Urbanistico stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici dell'intero territorio comunale; nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda a specifiche disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione dello stesso Regolamento Urbanistico. Per gli altri edifici non compresi in specifici ambiti e per i quali è definita una particolare normativa, sono consentiti oltre ad interventi di manutenzione, quelli di riqualificazione di tipo 2 di cui all'Art. 109 delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico¹.

¹ ART 109 - Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione generale di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico, tipologico e materico.

Nel territorio dell'ANPIL è vietata la realizzazione di cave, miniere, discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità dell'ANPIL.

Nell'ANPIL, è vietata la realizzazione di nuovi impianti di trattamento degli inerti e di depositi di merci e materiali, in quanto tali impianti e depositi contrastano con le finalità dell'ANPIL; il Comune promuoverà il trasferimento di quelli esistenti al di fuori del perimetro dell'ANPIL.

Sono ammessi quegli interventi che prevedano la conservazione delle tipologie edilizie, dei materiali, degli elementi costruttivi e delle sistemazioni esterne.

Sono altresì consentiti gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ai fini della realizzazione di strutture turistico ricettive nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento.

Intendendo il parco come una grande infrastruttura per lo sport, il tempo libero e la ricreazione che sappia rispondere alle esigenze di categorie di utenti anche diversissime fra di loro, anche in deroga al presente articolo, per i capannoni situati in prossimità del Podere Molinuzzo viene auspicato il proseguimento del loro recupero come spazi destinati alla strutturazione di un vero e proprio Centro per i Giovani senza per questo perdere le principali caratteristiche volumetriche e materiche dei fabbricati medesimi che vanno a costituire un interessante giacimento di archeologia industriale.

RECINZIONI

E' ammessa la recinzione dei fondi con siepi multispecie della macchia locale o con staccionate in legno naturale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13.24 del vigente PTCP, sono vietate le siepi topiarizzate (geometriche) con specie arbustive invasive e decontestualizzate in particolare a delimitazione delle proprietà private.

2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:

...

4. **rq2** - interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art. 106 e con le seguenti precisazioni:

a) Gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi;

b) La realizzazione di pensiline è consentita nella misura massima del 5% della Superficie coperta dell'immobile sul quale vengono apposte;

c) i nuovi volumi ricostruiti nell'ambito delle operazioni definite al punto d4) del precedente art. 106, si intendono anch'essi quali volumi secondari, per tali interventi non è richiesto il rispetto delle distanze minime dai confini e dai limiti di zona.

d) il rialzamento del sottotetto così come previsto al punto d.6 del precedente art. 106 è ammesso solo nei casi in cui l'altezza minima originaria del locale da rendere abitabile sia pari ad almeno cm. 170.

e) è consentita la realizzazione e/o ampliamento di un livello interrato di altezza interna massima pari a 250 cm., se posto all'interno della proiezione del perimetro dell'edificio stesso e con solo accesso interno;

f) sono ammessi interventi che prevedano un aumento della superficie netta di pavimento ma che non alterino i volumi esistenti;

g) nei fabbricati a destinazione produttiva, così come definiti al precedente art.62, è ammesso "una tantum" l'incremento della superficie netta di pavimento fino ad un massimo del 10% di quella esistente e senza alterare i volumi esistenti per quelli classificati rq2a e fino ad un massimo del 20% per quelli classificati rq2b;

....

Non sono consentiti altri tipi di recinzioni se non di aree di pertinenza degli edifici; per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'Art. 116 del vigente Regolamento Urbanistico².

In deroga al suddetto divieto, nel caso di allevamento di animali o a protezione delle colture dagli animali selvatici e solo se non interrompono sentieri, strade campestri od altri passi, è consentita la realizzazione di recinzioni da realizzarsi in maniera tale da non costituire barriere visive nette. Le medesime recinzioni dovranno essere realizzate senza creazione di cordoli in cemento ed esclusivamente con pali di legno e rete metallica a maglia sciolta con h. massima di mt. 1,50 debitamente schermate da siepi in essenze autoctone multispecie tipiche dei contesti rurali.

Gli interventi di cui ai commi precedenti devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento e con la conservazione delle risorse naturali dell'area.

Art. 7

Nuovi edifici rurali e trasformazione di quelli esistenti

Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali (edifici di civile abitazione e annessi agricoli permanenti).

Per gli annessi rurali esistenti non è ammesso il cambio di destinazione d'uso quando questi comporti la realizzazione di nuova viabilità, movimenti del terreno e recinzioni in contrasto con le indicazioni del presente Regolamento.

Le modalità per la realizzazione degli annessi temporanei sono disciplinate al successivo Art. 8.

E' invece auspicabile la demolizione di quegli edifici non più utilizzabili al fine di rinaturalizzare il territorio

Art. 8

Annessi temporanei per attività legate al tempo libero

Al di fuori di eventuali aree per le quali vige il divieto assoluto di edificazione anche temporanea è ammessa l'installazione, per la conduzione di piccoli appezzamenti ad uso ortivo, di manufatti precari realizzati con strutture in legno semplicemente appoggiate a terra.

Requisiti e caratteristiche:

² EDIFICI RURALI E CASE SPARSE
Art. 116 - Criteri generali di intervento

...
i) ... le recinzioni potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante.

...

I manufatti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno assemblato in modo da consentire l'agevole smontaggio e rimozione; non è consentita la realizzazione di pavimentazioni stabilmente fissate al suolo (cementificate).

I manufatti, di forma regolare e preferibilmente rettangolare dovranno essere inseriti armoniosamente nel contesto ambientale ed in particolare:

- dovrà essere rispettato l'andamento naturale dei terreni, evitando sbancamenti o movimenti di terra che comportino alterazioni sostanziali alla morfologia dei luoghi;
- i nuovi annessi dovranno essere serviti dalla viabilità esistente, eventualmente recuperata nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche e materiali;
- dovrà essere mantenuto l'assetto vegetazionale preesistente, con particolare riferimento alle alberature di pregio.
- Le superfici esterne potranno essere lasciate nella colorazione naturale o verniciate utilizzando vernici da esterni non coprenti e con tonalità analoghe a quelle dell'ambiente naturale circostante; potranno essere scelte colorazioni nei toni del verde chiaro stendendo la vernice in modo da lasciare intravedere la trama e la colorazione del supporto sottostante. Andrà comunque sempre preferito l'impiego di vernici ad acqua che non prevedono l'utilizzo di solventi
- Gli annessi tra loro aggregati o comunque facenti parte di una stessa area dovranno essere realizzati con lo stesso tipo di struttura e di materiale. E' consentita l'aggregazione al massimo di due annessi sul confine dei lotti e fra conduttori diversi confinanti.

Coperture:

La copertura, da eseguirsi in materiale ecologicamente compatibile (legno impermeabilizzato), dovrà essere a capanna con falde disposte con pendenza omogenea ed altezza di gronda costante. La pendenza massima consentita delle falde è del 30%.

Aperture:

Gli annessi dovranno essere dotati di finestre con affaccio ad un'altezza non inferiore a 1,5 mt. dalla quota interna.

Gli infissi dovranno essere realizzati esclusivamente in legno; non sono consentiti infissi o serramenti in altri materiali. Tutti gli elementi accessori (cerniere, maniglie..) dovranno essere esclusivamente di forma semplice ed in colori scuri.

A semplice titolo esemplificativo si riportano nell'allegato **2** alcune tipologie di annesso conformi alle presenti caratteristiche.

La realizzazione degli annessi di cui sopra è concessa purché contribuisca alla buona e corretta manutenzione del fondo, finalizzata al recupero delle aree abbandonate, alla conservazione delle colture agrarie tradizionali, al mantenimento della maglia agraria esistente per evitare nuovi accorpamenti e semplificazioni del paesaggio agrario.

Ricovero animali e tettoie

Così come per gli annessi di cui sopra, all'interno dell'A.N.P.I.L. è consentita la realizzazione di tettoie ad uso ricovero animali (cani, piccoli animali da cortile). In tal caso dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Comunale di igiene e Sanità³ previa acquisizione del nulla osta previsto dall'art. 97 del medesimo regolamento.

Al fine di garantire un minore impatto visivo, lungo il perimetro della tettoia dovrà inoltre essere piantumata una siepe in essenze locali tipiche del luogo.

In ogni caso gli allevamenti di animali all'interno del parco dovranno contenere un limitato numero di capi di bestiame e non essere a scopo commerciale; non sono infine consentiti allevamenti allo stato brado di specie non autoctone o comunque non tradizionalmente allevate sul territorio.

Per quanto riguarda la realizzazione di recinti, tettoie e scuderie per cavalli, la loro realizzazione è disciplinata dall'Art. 54 commi 1,2 e 3⁴ del vigente Regolamento Urbanistico.

L'allegato **3** fornisce alcuni esempi di tettoie conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento.

Art. 9

Norme di igiene ambientale

Al fine di prevenire l'insorgenza di focolai di zanzare occorre evitare ogni ristagno di acqua a cielo aperto. È vietato il prolungato accatastamento sul suolo di oggetti in grado di raccogliere e

³ Art. 98

Il Sindaco, in via eccezionale e sempre dopo aver sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà concedere la installazione dei pollai, colombaie, conigliere e simili esclusivamente in prossimità di case isolate e solo quando potranno essere osservati i seguenti requisiti igienici:

- a) che la distanza di dette costruzioni da ogni civile abitazione non sia inferiore a m. 50 (cinquanta);
- b) che da un lato da dette costruzioni vi sia aperta campagna;
- c) che i proprietari di dette costruzioni si impegnino a che esse siano costantemente tenute pulite e sgombrare da ogni eventuale raccolta o deposito di sostanze putrescibili, tali da recare danno o molestia alla salute pubblica;
- d) tali costruzioni devono essere bene aereate e costruite con pavimenti e pareti lavabili onde consentire una costante pulizia;
- e) i posatoi ed i nidi sospesi devono essere separati dai muri a mezzo di isolatoi in maniera da impedire la diffusione dei parassiti.

Prescindendo da tali eccezioni è severamente proibito la costruzione di porcili, pollai, ecc., presso luoghi di cura, scuole, pastifici, forni, ed inoltre presso collegi o altre collettività.

4 - Recinti, tettoie e scuderie per cavalli

1. È ammessa la costruzione di recinti per cavalli, relative tettoie e scuderie, se realizzati in strutture precarie in legno anche in aziende agricole aventi superfici inferiori ai minimi di cui al comma 2 art. 3 della L.R. 64/95 (come previsto dal comma 11 dell'art. 3 della L.R. 64/95) nei limiti di Sc = 20 mq/ha complessivamente per tettoie, scuderie e altri annessi di servizio, fino a un massimo di Sc = 200 mq.

2. L'altezza massima interna di dette strutture precarie dovrà essere pari a ml. 3,00 nel punto più basso, con pendenze di falda non superiore al 30%.

3. L'autorizzazione è accompagnata da una convenzione che stabilisca l'obbligo della loro demolizione e del ripristino dell'area alla cessazione dell'utilizzazione.

....

conservare acqua piovana. I terreni devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza. E' vietato l'abbandono, la realizzazione ed il mantenimento allo scoperto di contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura ove possa raccogliersi e permanere acqua piovana; ove tale misura risulti difficilmente attuabile si dovrà procedere alla chiusura ermetica dei contenitori con coperchi a tenuta o zanzariere a maglia fitta, ovvero al loro stabile capovolgimento che impedisca in ogni caso la raccolta di acqua piovana.

1. Non è altresì consentito utilizzare copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
2. Ove si possono verificare condizioni favorevoli al ricovero, alla nidificazione (tana) e alla cibazione di topi e ratti devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei responsabili, interventi atti a risolvere le condizioni di crisi in essere ed a prevenirne il ripetersi.
3. In presenza di parassiti (fitofagi) che si sviluppano a spese di alberi e arbusti generando danni e disagi all'ambiente circostante, il proprietario è tenuto ad intervenire con i metodi di lotta più appropriati nell'ambito del rispetto ambientale.

Art. 10

Attingimenti di acqua dal fiume

Al fine di garantire il corretto uso delle acque nel rispetto degli acquiferi e dei minimi deflussi vitali dei corsi d'acqua, gli attingimenti di acqua dal fiume dai suoi affluenti o sorgenti, o derivazioni del suo corso, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, con la vigilanza anche dell'Amm.ne Com.le.

Art. 11

Interventi di regimazione idraulica

Nella realizzazione di nuove opere pubbliche o private di difesa del suolo e regimazione idraulica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, si dovrà fare ricorso all'uso di tecniche di Ingegneria

Naturalistica⁵. Nel rispetto delle vigenti normative in materia , dovranno essere di norma evitati interventi che prevedano manufatti in calcestruzzo, scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, rivestimenti dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua in calcestruzzo, tombamenti, rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali, taglio totale della vegetazione riparia, arbustiva e arborea. Solo nel caso in cui, per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, si renda necessario realizzare gli interventi di cui sopra, il progetto dell'opera dovrà contenere uno o più specifici elaborati tecnici atti a dimostrare l'indispensabilità dell'intervento.

Negli interventi di ingegneria naturalistica, da utilizzarsi in special modo per rinforzi dei cigli di sponda o per spalliere vegetali, si dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti elementi

- Raccordo opera-versante;
- Dimensione dei materiali (es. diametro pali);
- Verticalità delle opere;
- Disposizione dei traversi;
- Scelta dei materiali;
- Dimensione delle talee;
- Giunture;
- Chiodature.

L'allegato 4 fornisce alcuni esempi di tecniche ed interventi di ingegneria naturalistica di possibile utilizzo all'interno del parco.

Il taglio delle formazioni vegetali ripariali dovrà essere limitato alla rimozione di eventuali piante in alveo che presentino rischi di ostruzione in caso di piena; al di fuori dell'alveo del fiume gli interventi di abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto, dovranno essere limitati agli esemplari che possono compromettere la sicurezza idraulica per stato fitosanitario, inclinazione, scarsa radicazione.

In ogni caso l'abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto è sottoposto a preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 58 del regolamento urbanistico e, conformemente a quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, previa eventuale autorizzazione paesaggistica qualora l'intervento ricadesse in ambito vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 12

Difesa del suolo e del sottosuolo

Per l'assetto geomorfologico e per il sistema di regimazione idraulica dei versanti, valgono le seguenti prescrizioni:

⁵ L'Ingegneria Naturalistica è "una disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale da costruzione, di piante vive, parti di esse o intere biocenosi vegetali usate in associazione con materiale inerte".

E' vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento a secco (muretti a secco) esistenti e del sistema dei terrazzamenti in terra, privi di muri di contenimento. Si rimanda alle prescrizioni dell'art. 43 del Regolamento Urbanistico.⁶

Per interventi che prevedano l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante si rimanda alle prescrizioni dell'art. 40 del Regolamento Urbanistico⁷.

Sono vietati gli interventi che interferiscono con le sorgenti naturali di acque sotterranee, ancorché non captate, o che interferiscono o danneggiano il sistema dei condotti ipogei. Valgono a riguardo le prescrizioni dell'art. 34 del Regolamento Urbanistico⁸.

⁶ Art. 43 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti devono essere conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

⁷ Art. 40 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione dovrà essere individuato il sito di scarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale deve essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente reimpiegato nei lavori di ripristino.

3. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

4. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

5. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

6. Gli interventi su terreni agricoli che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

7. In ogni caso le richieste di autorizzazione per scavi superiori a tre metri devono essere accompagnate da idonei elaborati tecnici.

⁸ Art. 34 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso, mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e dimensione, dovranno essere rispettate le seguenti norme.

2. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. n.236 del 24/05/1988 in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, sono istituite le seguenti fasce concentriche di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta
- b) zone di rispetto
- c) zone di protezione

3. La zona di tutela assoluta è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo per un raggio in ogni caso non inferiore a 5 mt.; in tale fascia, che potrà essere ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa, sono vietate attività di qualsiasi genere ad esclusione dell'installazione di opere di presa e di costruzioni di servizio; entro tale fascia, che dovrà essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico sanitaria dell'acquifero, si dovranno prevedere canalizzazioni per la regimazione e allontanamento delle acque meteoriche.

4. La zona di rispetto viene delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio; i pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza non inferiore a:

1. - 10 mt. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta;
2. - 30 mt. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta;
3. - 50 mt. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti;
4. - 100 mt. dai cimiteri;
5. - 200 mt. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B.

Tali distanze potranno essere aumentate o ridotte in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

E' vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua, se

5. La zona di protezione si riferisce al bacino imbrifero ed all'area di ricarica delle falde acquifere, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 7 del D.P.R. 236/88.

6. Nelle zone di rispetto sono vietate:

- a) la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui fanghi e liquami anche se depurati;
- b) l'accumulo di concimi organici;
- c) la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) la realizzazione di aree cimiteriali;
- e) lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) l'apertura di cave;
- g) le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) i centri di raccolta, demolizioni e rottamazione di autoveicoli;
- j) gli impianti di trattamento rifiuti;
- k) il pascolo e lo stazzo di bestiame;
- l) l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;

7. Nelle zone di rispetto dovrà inoltre:

1. - essere incoraggiata la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprietà per zone con elevata densità di orti privati).
2. - essere realizzata la prova di portata e stabilita la portata ottimale, ad evitare installazione di sistemi di sollevamento inadeguati o sovradimensionati.
3. - essere collocato un tubo piezometrico interno da 1 pollice min., affiancato alla tubazione di sollevamento.
4. - essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale.

8. Per ogni nuovo pozzo (anche per quelli ad uso irrigazione orto e giardino) sarà d'ora in avanti da prevedere l'analisi delle acque secondo lo schema approvato dal CNR (Durezza totale, conducibilità, S04, Cl, NO3, Fe, Mn, NH4) aggiungendo il controllo batteriologico; l'operazione di prelievo dovrà essere certificata da dichiarazione scritta del D.L., che in seguito comunicherà il commento dei risultati. Le analisi costituiranno l'inizio della banca dati utile per la classificazione idrochimica e per la previsione di futuri scenari.

9. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere adeguatamente tombati.

10. Ai fini della tutela delle falde idriche, in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 13 delle note normative del Piano Strutturale e nel Capo A (tutela degli acquiferi) del P.T.C., dovranno essere rispettate le disposizioni contenute negli artt. A2 e A3 del Piano Territoriale di Coordinamento e le seguenti norme in relazione al grado di vulnerabilità indicato nella carta di vulnerabilità degli acquiferi della zona di Belvedere (tav. f1) e allegata al R.U.::

1. - Classe Ee - E (pericolosità Elevata)
in tali aree dovrà essere evitato, l'insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U. o di inerti, stoccaggio di sostanze inquinanti, depuratori, lavorazioni industriali comportanti rilasci inquinanti, depositi o distributori di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, apertura di nuove cave etc.; le eventuali nuove fognature devono essere alloggiare in manufatti impermeabili e facilmente ispezionabili; di ogni tracciato sarà redatto lo sviluppo ed il rilievo planialtimetrico; l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l'autorizzazione al pascolo intensivo e all'allevamento dovranno costituire oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che, per i primi, i quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che, per i secondi, la pratica e la permanenza non siano eccessivi; dovranno essere previste forme di monitoraggio consistenti in controlli periodici dell'acqua di falda (basati quando mancanti altri
2. - Classe A - M (pericolosità Alta-Media)
deve essere evitato l'insediamento di attività o infrastrutture potenzialmente inquinanti o da autorizzare con opportune opere di tutela, da espandere al pascolo e allevamento; forte limitazione nello spandimento di reflui e divieto di accantonamento e stoccaggio di materiali inquinanti; aree industriali esistenti o future dovranno adeguare le superfici pavimentate con sistemi di collettamento delle acque meteoriche in modo da eliminare le acque di primo dilavamento (prima pioggia); cisterne (da regolamento) alimentate solo da pluviali e non con l'acqua dei piazzali; eventuale deroga sulla superficie permeabile (anche nulla), a meno che non sia in area effettivamente non transitabile o non interessabile da immissioni accidentali di qualsiasi sostanza; deroghe a queste limitazioni sono possibili in seguito a specifici studi geognostici ed idrogeologici che accertino o dimostrino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde: a tal fine e per casi particolari dovranno essere realizzate e la
3. - Classe B - (pericolosità Medio-Bassa)
le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti sono ammesse con riserva; dovendosi comunque escludere il rischio di inquinamento, infrastrutture ed opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate, di norma, solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento o alla progettazione /gestione delle opere di salvaguardia.
4. - Classe B1 - (pericolosità Bassissima o nulla)
la bassa permeabilità delle rocce raggruppate in questa unità non consente il trasferimento idroveicolato dell'inquinante e quindi rende limitato il rischio di inquinamento di risorse idriche che in ogni caso sono di modesta importanza; non è previsto nessun vincolo per le attività insediate o da insediare, fatte salve le verifiche puntuali: questa bassa permeabilità favorisce però il ruscellamento delle acque e quindi il trasferimento degli inquinanti all'acqua di superficie e ad eventuali aree a vulnerabilità più elevata.

non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi previo autorizzazione comunale.

E' vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione degli elementi della rete idraulica di drenaggio superficiale (fosse e scoline), se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi previa autorizzazione comunale.

Per i predetti elementi, qualora non di proprietà pubblica, è fatto obbligo di manutenzione da parte dei proprietari o possessori dei fondi interessati. Gli interventi di manutenzione, sia di carattere privato che pubblico, dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a presentazione di specifica pratica edilizia.

Negli interventi di trasformazione fondiaria dovranno essere evitate:

1. L'alterazione dell'assetto morfologico dei suoli se non per comprovate esigenze di sicurezza. Allo scopo dovranno essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica. Soluzioni diverse devono essere adeguatamente motivate.
2. L'alterazione delle modalità di regimazione idraulica della superficie agricola, se non per comprovate esigenze, da effettuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le caratteristiche morfologiche ed ambientali dei luoghi

Al fine di tutelare la stabilità dei versanti, su terreni con pendenza superiore al 10% non è consentita la detenzione di animali né la coltivazione di medesimi terreni.

Art. 13

Gestione e tutela della flora e delle formazioni vegetali

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini sulle risorse naturali.

Per le aree ricadenti nell'ANPIL, gli interventi da eseguire sui soprassuoli boscati sono soggetti a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare tutte le piante meritevoli di particolare tutela per rarità, oppure per dimensioni o per valore ecosistemico o per valenza paesaggistico-culturale.

Il taglio di specie arboree all'interno di corti private e aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio dell'ANPIL deve essere autorizzato dal Comune.

All'interno dell'ANPIL è permesso esclusivamente l'impiego di specie autoctone o comunque tipiche dell'ecosistema fluviale.

La tutela e la raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla L.R. 22.03.1999 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

Gestione e tutela della fauna

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area protetta, promuovendo studi ed indagini di approfondimento.

La tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria è regolata dalle vigenti normative in materia; apposita tabellazione individua i perimetri delle aree dove l'esercizio venatorio non è consentito.

In tutto il territorio dell'ANPIL sono altresì vietate l'uccellazione, la molestia specie nei periodi di riproduzione, ibernazione o letargo, la raccolta e la distruzione delle uova. E' parimenti vietato il danneggiamento dei nidi e delle tane anche al di fuori del periodo riproduttivo.

I cani, siano essi da caccia o da compagnia, che accidentalmente entrano all'interno dei confini dell'ANPIL devono essere recuperati nel più breve tempo possibile onde evitare di recare disturbo alla fauna. Il recupero deve avvenire da parte dei proprietari o dei responsabili richiamando attivamente il cane o i cani.

Per i cani vaganti è prevista la cattura e successiva sanzionatura del proprietario a norma delle leggi vigenti in materia.

L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari della specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, e solo nell'ambito di specifici progetti di ricerca approvati e finanziati dal MURST, dal CNR, dalle Università, dall'INFS ovvero dagli Enti Locali Territoriali.

La cattura di esemplari di specie vertebrate o invertebrate è parimenti vietata assieme alla raccolta delle loro ovature o nidi.

A seguito di studi precedentemente effettuati⁹, risultano meritevoli di tutela le seguenti specie:

Molluschi: *Belgrandia thermalis* (Gasteropodi, Idrobiidi)

Specie endemica dell'Italia appenninica, diffusa dalla Liguria, al confine con la Toscana, fino alla Puglia. In Toscana è nota per alcune località della Versilia, per i Bagni di San Giuliano (PI) e per una decina di stazioni dell'area Montagnola Senese-Poggio del Comune, dell'alta Val d'Arbia e del comprensorio dell'Alto Merse, in provincia di Siena. Si tratta di una entità crenobionte, vivente nelle sorgenti e nei corsi d'acqua da esse alimentati. Si raccoglie sul fondo aderente ai ciottoli o sulla vegetazione sommersa. Risulta sensibile all'inquinamento delle acque, per cui è limitata a sorgenti e torrenti puliti e ben ossigenati. I più seri pericoli per la sua sopravvivenza provengono, oltre che dall'inquinamento delle acque, dalla captazione e dalla canalizzazione delle sorgenti.

Nel territorio dell'ANPIL è presente nel Botro degli Strulli e nel tratto alto dell'Elsa (dal confine dell'area protetta alla confluenza con lo stesso Botro degli Strulli).

Molluschi: *Solatopupa juliana* (Gasteropodi, Chondrinidae)

Chiocciola a distribuzione ridotta, endemica della Toscana, di una piccola porzione della Liguria orientale e del Lazio settentrionale. In Toscana meridionale è abbastanza comune nella maggior parte delle aree dove affiorano complessi calcarei (p. es. Chianti, Montagnola Senese, Colline Metallifere, Monte Cetona, Monti dell'Uccellina). Spiccatamente calciofila, vive in numerose colonie esclusivamente in ambienti calcarei, sulle pareti rocciose, sotto le pietre o nel detrito di roccia. Talvolta colonizza ambienti seminaturali e artificiali, come muretti a secco e mura di edifici. Si nutre dei licheni o del film di alghe microscopiche presenti sulle rocce.

Nel territorio dell'ANPIL è presente sui massi calcarei che delimitano le vasche dei Bagni di San Marziale.

Molluschi: *Unio elongatulus* (Bivalvi, Unionidi)

Bivalve di acqua dolce endemico italiano, presente, ma non comune, in tutta la penisola. In provincia di Siena è poco frequente, essendo conosciuto per il Lago di Montepulciano e per poche stazioni dei Fiumi Elsa, Arbia, Merse ed Orcia. Frequenta le acque debolmente correnti del tratto medio dei fiumi e, più raramente, gli ambienti lacustri, vivendo quasi completamente infossato nei sedimenti sabbiosi o fangosi. Attualmente risulta minacciato dall'inquinamento delle acque, in particolare dalle sostanze chimiche usate in agricoltura, e dalla distruzione dell'habitat, soprattutto a causa delle escavazioni in alveo e dalla cementificazione delle sponde. Per questi motivi è considerato "vulnerabile" dal Consiglio d'Europa (KERNEY & STUBBS, 1980; WELLS &

⁹ Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Biologia Ambientale – Laboratorio di Geobotanica: “ANPIL del Fiume ELSA: Studio fitoecologico e faunistico con proposte gestionali”. Responsabile Prof. Dott. Vincenzo De Dominicis – Siena, dicembre 1998

CHATFIELD, 1992) ed è stato incluso nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE.

Nel territorio dell'ANPIL è stato rintracciato nel tratto medio dell'Elsa.

Insetti: *Somatochlora meridionalis* (Odonati, Cordulidi)

Si tratta di un'interessante libellula poco comune in Italia e assai localizzata in Toscana, dove è nota soltanto per pochissime stazioni del livornese, dell'aretino, del pisano, del grossetano e del senese. In provincia di Siena è presente soltanto nei dintorni di Castellina in Chianti e nel Fiume Elsa sotto Colle Val d'Elsa (TERZANI, 1990). Frequenta acque debolmente correnti o stagnanti di fiumi, laghi e stagni. Si riconosce per le dimensioni medio-grandi e il corpo di un bel verde metallico lucente, molto simile a quello di *S. metallica*, una specie congenerica, non vivente in Toscana. A causa della rarità e della sua localizzazione, questa specie necessita di una attenta azione di salvaguardia.

Insetti: *Zerynthia polyxena* (Lepidotteri, Papilionidi)

Farfalla ampiamente diffusa, anche se localizzata, in Europa meridionale ed in Asia Minore. In Italia è presente, ma non comune, in tutte le regioni, tranne la Sardegna. In provincia di Siena è finora nota di poche stazioni (p. es. dintorni di Poggibonsi, Crete Senesi, Val di Merse). La distribuzione di questo lepidottero è strettamente legata alla presenza delle piante ospiti del bruco, varie specie di *Aristolochia*; questo spiega la localizzazione delle popolazioni. *Z. polyxena* frequenta le rive erbose dei corsi d'acqua, spesso in prossimità dei canneti, gli incolti e i terreni sassosi accidentati. Presenta una sola generazione annuale, con periodo di volo compreso tra aprile e i primi giorni di giugno. Negli ultimi anni questa specie è scomparsa da molte delle località europee ed italiane popolate in passato; per questo motivo è stata inclusa tra le entità vulnerabili dal Consiglio d'Europa (HEAT, 1981) ed è stata inserita nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. L'eccessiva antropizzazione, la messa a coltura dei terreni incolti, la modernizzazione delle tecniche agricole e l'uso massivo e indiscriminato di erbicidi e di antiparassitari, sono i maggiori fattori di rischio per la sua sopravvivenza (HEAT, 1981; BALLETO & KUDRNA, 1985; PROLA & PROLA, 1990).

Nel territorio dell'ANPIL è presente negli incolti marginali il corso dell'Elsa (zona della pioppeta presso S. Giorgio).

Insetti: *Percus paykulli* (Coleotteri, Carabidi)

Carabide endemico della Toscana e dell'Appennino Romagnolo. In Toscana risulta ben distribuito seppure mai molto comune, essendo diffuso dalle isole (Giglio e Elba) al settore appenninico. La sua distribuzione in provincia di Siena è, ad oggi, poco conosciuta ma è sicuramente sottostimata per carenza di indagini. *P. paykulli* vive in ambienti con buona copertura arborea e/o arbustiva, ricchi di lettiera, sotto le pietre, i rami e i tronchi caduti.

Nel territorio dell'ANPIL è stato raccolto nella fascia arborea ripariale lungo corso dell'Elsa, nella zona della pioppeta presso S. Giorgio.

Pesci: vairone (*Leuciscus souffia*) (Cipriniformi, Ciprinidi)

Ciprinide distribuito in Europa centro-meridionale, presente in Francia orientale, in Germania meridionale, Svizzera, Austria centro-occidentale, Italia e in parte dell'Ungheria, della Romania e della Grecia. In Italia è più frequente nelle regioni settentrionali, in particolare nel settore occidentale e centrale e lungo il versante tirrenico della penisola, fino alla Campania, mentre è più localizzato in quello adriatico. In provincia di Siena è conosciuto per l'alto bacino dell'Arbia, del Merse, del Farma, dell'Orcia e per alcuni corsi d'acqua dell'area amiatina. Il vairone colonizza acque limpide ed ossigenate di ruscelli e torrenti, il tratto superiore dei fiumi e, meno frequentemente, gli ambienti lacustri. In Toscana è la specie più frequente nei piccoli e medi corsi d'acqua collinari e pedemontani. È specie sensibile all'inquinamento, agli interventi in alveo (costruzioni di briglie, sbarramenti, ecc.), alla captazione e all'eccessivo sfruttamento delle acque, per cui risulta un buon indicatore di elevata qualità ambientale. È incluso nell'allegato II della Dir. 92/43/CEE, quale specie di interesse comunitario, meritevole di tutela e nella Lista Rossa dell'IUCN come specie "Vulnerable".

Nel territorio dell'ANPIL è presente nelle gore della zona di Onci, nel Botro degli Strulli e nell'Elsa, più frequentemente nel tratto a monte di Pieve a Elsa.

Pesci: ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*) (Perciformi, Gobiidi)

Entità endemica di un comprensorio faunistico comprendente la Toscana, l'Umbria e il Lazio, noto con il nome distretto tosco-laziale. In Toscana, allo stato attuale delle conoscenze, il ghiozzo risulta ancora abbastanza diffuso, in particolare nei modesti corsi d'acqua collinari e pedemontani. In provincia di Siena è diffuso nell'alto corso dell'Elsa, dell'Arbia e suoi affluenti, del Merse, del Gonna, del Farma e dell'Orcia e loro affluenti. Il ghiozzo di ruscello vive in corsi d'acqua di piccola e di media portata, con acque limpide a corrente moderata, fondali a ciottoli o a ghiaia. Si rinviene quasi sempre associato ad altre specie reofile, quali il vairone (*L. souffia*). Nel corso degli ultimi anni ha subito una forte contrazione dell'areale originario per l'inquinamento, le alterazioni degli alvei fluviali e per la scomparsa dell'habitat conseguente a un eccessivo sfruttamento idrico. Di recente è stato documentato l'effetto negativo della competizione con il congenerico ghiozzo padano (*P. martensi*), specie alloctona introdotta con materiale da semina in alcuni corsi d'acqua popolati dal ghiozzo di ruscello. Per queste ragioni il ghiozzo è stato incluso nell'allegato II della Dir. 92/43/CEE, quale specie di interesse comunitario meritevole di tutela e nella Lista Rossa dell'IUCN come specie "Vulnerable".

Nel territorio dell'ANPIL è stato raccolto solo nel tratto a monte dell'Elsa, in corrispondenza del confine dell'area protetta (Ponte S. Giulia).

Anfibi: tritone crestato meridionale (*Triturus carnifex*) (Urodeli, Salamandridi)

Specie presente in Austria, Svizzera meridionale, nella parte settentrionale della ex Jugoslavia ed in Italia, isole escluse. In Toscana è frequente ovunque, ma la sua distribuzione in provincia di Siena non è ancora ben conosciuta. Il tritone crestato, durante il periodo riproduttivo,

frequenta acque stagnanti o debolmente correnti di laghi, stagni, paludi, pozze (anche temporanee), risaie, fiumi e, più raramente, di torrenti. Dopo la riproduzione si rinviene a terra, al riparo di grosse pietre, sotto il legname marcescente, in cavità del terreno o nelle cantine delle abitazioni, sempre però a poche centinaia di metri dai siti di riproduzione. Pur risultando ancora uno dei tritoni più comuni, è seriamente minacciato dalla distruzione degli habitat di riproduzione, in particolare dalla scomparsa delle ultime zone umide e dall'inquinamento delle acque. La tendenza, meno pronunciata rispetto a quella del congenerico *T. vulgaris*, a colonizzare raccolte d'acqua di origine artificiale, ha solo in parte rallentato il suo processo di rarefazione.

Il tritone crestato è attualmente incluso nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, nell'Appendice III della Convenzione di Berna e nella Lista rossa degli anfibi italiani, come specie minacciata (BRUNO, 1983).

Nel territorio dell'ANPIL colonizza i Bagni di San Marziale e le piccole o piccolissime raccolte d'acqua utilizzate per irrigare orti e giardini.

Rettili: biscia tassellata (*Natrix tessellata*) (Squamati, Colubridi)

Serpente largamente diffuso in Europa, in Asia occidentale e centrale ed in Egitto (delta del Nilo). In Italia si trova in tutte le regioni, isole escluse. Tuttavia lungo il versante tirrenico, Toscana compresa, risulta scarso e localizzato. In Toscana meridionale è ad oggi conosciuto soltanto per poche località costiere e dell'immediato entroterra grossetano, per le Colline Metallifere e per una stazione dell'alta Val di Merse (presso il Torrente Gonna). Colonizza ambienti acquatici di varia portata, quali laghi, stagni, pozze, paludi e risaie ma mostra una particolare predilezione per le rive ciottolose di fiumi, di torrenti e di ruscelli. Si nutre in prevalenza di pesci e secondariamente di anfibi (tritoni, girini e adulti di rane e rospi) e di altri piccoli vertebrati tra i quali arvicole, topi e uccelli. È specie particolarmente sensibile alla perdita di qualità degli ecosistemi acquatici. È inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e nell'Appendice III della Convenzione di Berna.

Nel territorio dell'ANPIL è stata raccolta presso il Ponte di Spugna.

Uccelli: nitticora (*Nycticorax nycticorax*) (Ciconiformi, Ardeidi)

Airone diffuso, come nidificante in Italia, nella Pianura Padana, nelle zone umide costiere dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Friuli e in alcuni laghi e paludi del centro, del meridione e della Sardegna. In Toscana appare in progressiva espansione nel corso degli ultimi anni. In provincia di Siena nidifica con sicurezza soltanto nel Lago di Chiusi e, forse nidifica o ha nidificato lungo il corso dell'Elsa, come lascerebbero supporre osservazioni ripetute di più esemplari in periodo riproduttivo in tutta l'area dell'ANPIL (in particolare nella pioppeta artificiale sotto S. Giorgio). La nitticora frequenta ambienti umidi di varia estensione e tipologia (fiumi, laghi, stagni, ecc.) nidificando in colonie tra la vegetazione boschiva ripariale. È ritenuta minacciata a livello europeo dal taglio dei boschi ripariali, dalla scomparsa dell'habitat, dall'utilizzo dei pesticidi in agricoltura e dal disturbo antropico presso i siti di nidificazione. È inserita nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Toscana

come specie rara ed è tutelata dalla normativa vigente in materia di caccia (Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3).

Mammiferi: quercino (*Eliomys quercinus*) (Roditori, Gliridi)

Gliride diffuso in gran parte d'Europa ed in Italia, noto per la provincia di Siena, oltre che per il comprensorio dell'Elsa, per la Val di Farma, la Val di Merse, l'area dell'Amiata, la città di Siena. Frequenta ambienti boscati di varia tipologia, tanto di latifoglie che di conifere, i parchi e gli edifici abbandonati. Attualmente risulta in rapida diminuzione e per questo è ritenuto vulnerabile dall'IUCN ed è incluso nell'Allegato III della Convenzione di Berna. È anche tutelato dalla normativa vigente in materia di caccia (Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3). I fattori di rischio per questa specie sono costituiti dalla scomparsa di boschi estesi e maturi e dalla generalizzata perdita di qualità delle superfici boscate. Nel territorio dell'ANPIL è segnalato per le boscaglie ripariali che crescono lungo il corso l'Elsa.

Mammiferi: moscardino (*Muscardinus avellanarius*) (Roditori, Gliridi)

Specie presente un po' in tutta Europa e in gran parte d'Italia. Nel senese, come in altre province toscane, è ancora abbastanza frequente, essendo stato rintracciato in varie località fra le quali il Chianti, le Valli del Farma e del Merse e l'Amiata. Il moscardino vive in zone boschive estese o alternate a radure, nelle boscaglie ripariali e ai margini dei boschi. È ritenuto in declino a scala europea, è compreso nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, è considerato a Lower risk dall'IUCN ed è tutelato dalla normativa vigente in materia di caccia (Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3). La scomparsa di boschi estesi e maturi e la generalizzata perdita di qualità delle superfici boscate sono i fattori che mettono a rischio la sopravvivenza di questo roditore in tutto il suo areale. Nel territorio dell'ANPIL è segnalato per le boscaglie ripariali che crescono lungo il corso l'Elsa.

Sono consentiti interventi di contenimento della fauna selvatica: tali interventi saranno eseguiti sulla base di specifici piani di gestione, con metodologie tese a minimizzare il disturbo alla restante fauna quando strettamente necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali e per ragioni sanitarie. In via prioritaria, saranno attuati tramite catture; qualora si verificasse l'inefficacia dei metodi ecologici adottati, si potrà ricorrere ad abbattimenti selettivi.

I suddetti interventi dovranno avvenire, in conformità alle normative vigenti in materia avvalendosi esclusivamente, salvo il caso di abbattimenti selettivi determinati da eventuali emergenze sanitarie, di addetti alla vigilanza dipendenti dalla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti richiesti.

È vietata ogni forma di pascolo se non appositamente autorizzata dagli organi competenti

Non sono inoltre consentiti allevamenti allo stato brado di specie non autoctone o comunque non tradizionalmente allevati sul territorio.

Escluso le aree dove diversamente previsto con apposita tabellazione, e' consentita la pesca con mezzi, attrezzature, tempi e modalità consentiti dalla legge vigente in materia.

CONTROLLO DI SPECIE NON AUTOCTONE INFESTANTI

E' consentita la cattura e l'eventuale soppressione con metodi eutanasi di specie animali non autoctone infestanti al fine di preservare o ricomporre equilibri ecologici minacciati o alterati. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94¹⁰. Tale provvedimento dovrà in ogni caso essere motivato su basi tecniche, in relazione a danni, accertati o potenziali, alla flora, alla fauna o alle strutture.

danno;

Gli interventi di cattura saranno prioritariamente affidati a personale addetto alla sorveglianza ed alla gestione dell'area, ove richiesto previo svolgimento di un corso specifico di abilitazione.

Di norma sono vietati dispositivi di cattura, dissuasione o abbattimento che comportino detonazioni, o che comunque producano un elevato impatto sulla fauna selvatica.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si dovrà far riferimento alle disposizioni e normative vigenti in materia.

Art. 15

Accensione di fuochi all'aperto

¹⁰ Art. 37 - Controllo della fauna selvatica

....

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle Province stesse. Per la realizzazione dei piani le Province potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni, nonché delle guardie di cui al successivo Art. 51 purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'I.N.F.S. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

5. I comitati di gestione degli A.T.C. dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'art. 18 della L. n. 157/1992 da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La Provincia, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli A.T.C., corredata di parere favorevole dell'I.N.F.S. può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

Per l'accensione dei fuochi all'aperto, valgono le disposizioni di cui all'art. 76 commi 1-2 della L.R.T. 39/2000 e sue modifiche ed integrazioni e del capo IV del regolamento Forestale della Regione Toscana (DPGR 8 agosto 2003, n. 48/R).

Potranno essere accesi fuochi in punti specifici e ben individuati con apposita segnaletica.

Art. 16

Attività scientifiche, didattiche ed educative

La ricerca scientifica, può essere svolta esclusivamente da soggetti individuati dall'amministrazione comunale; coloro che vogliono intraprendere le attività di cui sopra, dovranno presentare un progetto in cui siano specificati gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento della ricerca. La domanda dovrà essere corredata del proprio curriculum professionale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare ogni singolo progetto e la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente le attività di ricerca, motivando adeguatamente il provvedimento.

Il titolare della ricerca è tenuto a presentare informative intermedie sullo stato di avanzamento dell'attività e, al termine, una relazione finale con i risultati dell'attività e copia delle eventuali pubblicazioni prodotte.

L'Amministrazione Comunale attua programmi di promozione didattico-educativa in collegamento e/o in collaborazione con la scuola dell'obbligo, quella secondaria e gli istituti di istruzione universitaria, anche ai fini dell'educazione permanente, nonché con Enti ed Associazioni. A tal fine istituisce e promuove la costituzione di strumenti didattico-educativi capaci di illustrare i caratteri florofaunistici, forestali, geologico-minerari nell'ANPIL nonché gli aspetti storici, socio-culturali ed agro-pastorali.

L'Amministrazione Comunale può altresì stipulare specifici accordi con istituti scolastici, istituti di ricerca, Enti ed Associazioni per l'attuazione di appositi progetti didattici, scientifici, educativi e promozionali.

Art. 17

Accesso e circolazione del pubblico

Le vie di accesso sono segnalate dall'apposita cartellonistica e riportate nell'allegata cartografia (All. 5). Per l'accesso alle aree di proprietà privata **L'Amministrazione Comunale** ricerca appositi

accordi con i proprietari per garantire la massima accessibilità dell'area, anche tramite gli accordi di cui al successivo Art. 23) Così come meglio disciplinato al successivo Art. 24, la segnaletica e la cartellonistica funzionale alla valorizzazione, alla conoscenza e alla promozione delle A.N.P.I.L., sia di carattere pubblico che privato, dovrà essere omogenea su tutto il territorio dell'A.N.P.I.L.. Per effettuare modifiche a quanto sopra, dovrà essere effettuato adeguata progettazione, da sottoporre ad autorizzazione comunale; il medesimo progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive ed al contenuto tematico. Nel caso di intervento pubblico, l'autorizzazione coincide con l'approvazione del progetto.

La circolazione all'interno dell'ANPIL è consentita con le seguenti modalità:

- a) a piedi, in bicicletta ed a cavallo, libera a tutti eccetto dove diversamente segnalato con apposita tabellazione;
- b) con veicoli 4 ruote a motore, libera a tutti sulla viabilità carrabile ordinaria esistente eccetto dove diversamente specificato con apposita tabellazione.
- c) motoveicoli libera a tutti sulla viabilità carrabile ordinaria esistente eccetto dove diversamente specificato con apposita tabellazione.

Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i mezzi comunali, nonché i mezzi adibiti a servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, antincendio, Vigilanza e delle Forze dell'Ordine.

Al fine di non arrecare disturbo alla quiete dei luoghi, manifestazioni sportive che utilizzano mezzi a motore sono consentiti solo su tratti che attraversano porzioni limitate del parco, dietro autorizzazione del SUAP o della Polizia Municipale. Lo svolgimento di qualsiasi altra attività sportiva organizzata è subordinato a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Potranno essere organizzate forme di accesso a pagamento con accompagnatore, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Art. 18

Aree attrezzate

Le aree attrezzate dovranno essere realizzate utilizzando materiali naturali, senza asfaltatura, utilizzando tecniche costruttive che non

prevedano l'impermeabilizzazione del suolo. In particolare gli elementi di arredo quali panchine, tavoli e cestini per rifiuti dovranno essere consoni alle finalità generali dell'area protetta (legno trattato, pietra locale ecc); elementi di protezione quali staccionate o parapetti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno trattato ed a disegno semplice.

Eventuali bracieri per la cottura di vivande alla griglia appositamente installati nelle aree attrezzate protranno essere utilizzati purché l'accensione del fuoco avvenga in giornate senza vento e dall'alba al tramonto.

Per la realizzazione e l'arredo delle aree attrezzate **L'Amministrazione Comunale** potrà inoltre ricorrere all'utilizzo un procedimento concorsuale di idee volto a selezionare le ipotesi di maggior pregio ambientale ed architettonico.

L'allegato **6** riporta a titolo esemplificativo alcune tipologie consentite.

Art. 19

Cartellonistica

L'Amministrazione Comunale predispone la realizzazione di un'apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso all'ANPIL. Tale cartellonistica dovrà essere costituita da pannelli unificati nelle dimensioni e nella grafica apposti su paleria in legno trattato.

I cartelli dovranno contenere i tematismi generali e particolari riferiti all'ANPIL e, in particolare: mappa generale dell'area protetta comprensiva degli itinerari di visita, schede tematiche sui principali habitat presenti, informazioni generali inerenti le principali risorse naturalistiche e storiche dell'area, norme per il comportamento da tenere all'interno dell'ANPIL.

I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico, sono da installarsi lungo i percorsi di visita del parco.

La manutenzione di queste attrezzature è a carico dell'**Amministrazione Comunale**.

Art. 20

Energia da fonti rinnovabili

Sono auspicabili azioni volte al risparmio energetico attraverso l'installazione di appositi dispositivi a basso impatto visivo da autorizzarsi da parte dell'**Amministrazione Comunale** che si adopererà per incentivare l'applicazione di queste metodologie, in

particolar modo per l'illuminazione, per il funzionamento delle pompe di presa d'acqua o a scopo didattico.

Art. 21

Impianti di fitodepurazione

Ove necessaria la realizzazione di impianti di depurazione delle acque, è preferibile ed auspicabile l'esecuzione di impianti di fitodepurazione realizzati con l'impiego di idonee specie vegetali ad elevata capacità di rimozione degli inquinanti.

Art. 22

Zone particolari

All'interno dell'ANPIL possono essere istituite aree di particolare pregio o interesse segnalate da apposita tabellazione e regolamentate da norme specifiche da emanarsi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23

Accordi di gestione con i proprietari privati

Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1, L'Amministrazione Comunale promuove la stipula di accordi di gestione con i proprietari di aree e manufatti comprese all'interno del perimetro dell'ANPIL; in particolare gli accordi possono fare riferimento a:

1. regolamentazione dell'accesso per la visita dell'area;
2. installazione delle attrezzature didattico-divulgative e ricreative;
3. manutenzione ordinaria di sentieri e dei piccoli manufatti ad essi connessi;
4. gestione selvicolturale;
5. tutela della biodiversità;
6. conservazione delle specie vegetali;
7. conservazione e ripristino di emergenze storico-architettonico;
8. conservazione del paesaggio.
9. mantenimento aree umide.

Gli accordi di gestione sono stipulati mediante apposita convenzione di durata pluriennale a cura L'Amministrazione Comunale.

Art.24

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento, secondo quanto stabilito dall'Art. 21 della L.R. 49/1995¹¹, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi ovvero funzioni di polizia giudiziaria in base alle leggi vigenti.

Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dell'**Amministrazione Comunale**, cui attribuire funzioni di guardia giurata, ai sensi dell'Art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773 del 18.06.1931).

L'**Amministrazione Comunale** può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali Volontarie da destinare a funzioni di sorveglianza dell'A.N.P.I.L..

Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa, in caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 22 della L.R. 49/95¹².

Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 28.12.2000 n. 81 recante "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative", nonché quanto previsto nel regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 08/06/2015.

¹¹ Art. 21 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.

¹² Art. 22 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 ad un massimo di L. 6.000.000.

2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.

3. In caso di violazione di altre disposizioni relative ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette di interesse locale, contenute in ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12.11.1993, n° 85.

5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia per le violazioni avvenute nei parchi provinciali e nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per le violazioni nelle aree protette di interesse locale.

Le somme derivanti dalle sanzioni avranno destinazione vincolata al finanziamento delle attività dell'ANPIL.

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente comma 4, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal presente Regolamento e da quanto stabilito dalla L.R. 49/'95, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 23 della stessa Legge Regionale¹³.

Art. 25

Norme finali

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29/05/2008 che si intende abrogato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme vigenti a livello nazionale, regionale e comunale in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 490/1999 ed alla L.R. 49/1995.

¹³ Art. 23 - Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 22, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell'art. 22, qualora venga esercitata un'attività in difformità della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e regolamenti delle aree naturali protette d'interesse locale, dispone, indipendentemente dall'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.



ALLEGATO 1

Delimitazione dell'ANPIL



ALLEGATO 2

Schemi tipo annessi precari



ALLEGATO 3

Schemi tipo tettoie



ALLEGATO 4

Ingegneria naturalistica – descrizione delle tecniche



ALLEGATO 5

Vie di accesso al parco e cartellonistica



ALLEGATO 6

*Esempi di arredo aree attrezzate ed elementi
di protezione*